

REGOLAMENTO (CEE) N. 2675/70 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1970

che fissa le restituzioni all'esportazione per il melasso, gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, ultimo comma, prima frase,

considerando che, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento n. 1009/67/CEE, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d), dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero ⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2488/69 ⁽⁴⁾, ha definito gli elementi di prezzo, tanto nella Comunità quanto sul mercato mondiale, di cui deve essere tenuto conto per la fissazione delle restituzioni all'esportazione di melasso come tale; che in conformità dello stesso testo necessita tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per il melasso secondo la sua destinazione;

considerando che, conformemente all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 766/68, la restituzione per 100 chilogrammi dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di saccarosio aumentato eventualmente del tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio; che tale tenore di saccarosio constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per le restituzioni all'esportazione di zucchero ⁽⁵⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 766/68, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CEE) n. 765/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2486/69 ⁽⁷⁾ per i prodotti di cui all'allegato I di detto regolamento;

considerando che per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE, esportati come tali, l'importo di base della restituzione deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nella zona più eccedentaria della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco costatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento;

considerando che l'applicazione dell'importo di base può essere limitata ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969 ⁽⁸⁾, ha definito talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese; che, ai sensi dell'articolo 7 di tale regolamento, qualora si debba tener conto di prezzi di mercato francesi, occorre prendere in considerazione l'incidenza della diminuzione di cui all'articolo 1 di detto regolamento;

considerando che le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese; che tuttavia l'importo di base della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento n. 1009/67/CEE, è modificato nell'intervallo tra due fissazioni mensili solo se la condizione all'articolo 7, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CEE) n. 766/68 è soddisfatta;

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 1° 7. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 314 del 15. 12. 1969, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 314 del 15. 12. 1969, pag. 8.

⁽⁸⁾ GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

tati come tali, è fissata come indicato nell'allegato del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. La restituzione da accordare all'esportazione dei prodotti, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento n. 1009/67/CEE, espor-

2. Per i prodotti di cui al paragrafo precedente e non inclusi nell'allegato non viene fissata una restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1970.

Per la Commissione
Il Vicepresidente
S L. MANSHOLT

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 30 dicembre 1970 che fissa le restituzioni all'esportazione per il melasso, gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

(u.c. / 100 kg)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio ⁽¹⁾
17.02	Altri zuccheri ; sciroppi ; succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati :	
	ex D. Altri zuccheri e sciroppi escluso il sorbosio	0,1135
	E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale	0,1135
17.05	ex F. Zuccheri della voce tariffaria 17.01, caramellati	0,1135
	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglia), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione :	
	ex C. Altri, esclusi i melassi aromatizzati o coloriti	0,1135
		Importo della restituzione
17.03	Melassi, anche decolorati	0

⁽¹⁾ L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % (regolamento (CEE) n. 394/70). Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.